

Il Presidente

Bologna, 9 marzo 2005

Prot. n. 5467/05/PGR

On. Enzo Ghigo

Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano
c/o CINSEDO – ROMA

On. Giovanni Pace

Presidente della Regione Abruzzo
Capofila in materia di Protezione Civile
L'AQUILA

OGGETTO: Ordinanza del PCM n. 3274/2003: regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, terzo capoverso, come modificato dall'ordinanza PCM n. 3333/2004, art. 6, comma 7 e dall'ordinanza PCM n. 3379/2004, art. 6.

Stanno pervenendo a questa Regione numerose richieste, sia da parte di Comuni che di professionisti, per un chiarimento urgente a seguito di recenti disposizioni interpretative rilasciate dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC), riportate nella nota (prot. n. DPC/SSN/9278 del 17 febbraio 2005), visionabile attraverso internet, circa il quesito, attinente all'oggetto, formulato dalla F.IN.CO., federazione di Confindustria.

Si ricava infatti da detta nota di risposta del DPC che:

- 1) mentre con il quesito della F.IN.CO. si chiedeva al DPC di confermare che “la proroga contenuta nell'Ordinanza PCM n. 3379 del 5.11.2004 riguarda l'Ordinanza 3274 del 20.3.03 nella sua totalità, vale a dire sia per quanto riguarda le norme tecniche che le classificazioni sismiche previgenti”,
- 2) la risposta del DPC è stata invece “che l'articolo 6 dell'Ordinanza PCM n. 3379/2004, disponga un prolungamento di ulteriori sei mesi del periodo di diciotto mesi stabilito dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3274/2003, con esclusivo riferimento alla normativa tecnica vigente e non anche alla classificazione sismica”.

La questione ha ovvia valenza interregionale, ritenendosi peraltro che le perplessità suscitate da tale nota del DPC siano fondate, in quanto dalla lettura combinata dei tre disposti normativi, citati in oggetto, emerge il seguente nuovo testo coordinato (per il “terzo capoverso” in oggetto):

“In tutti i restanti casi, la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre 24 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti.”

./.

Vale a dire che, la norma originaria (come pubblicata sulla G.U. dell'8 maggio 2003) è stata certamente aggiornata, ma di fatto senza modifica alcuna per tutte le parole sopra riportate in corsivo, cioè le stesse parole per le quali, poco meno di un anno fa, con nota di codesto Dipartimento del 29/03/2004 relativa a "ELEMENTI INFORMATIVI SULL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3274 DEL 20 MARZO 2003, RECANTE 'PRIMI ELEMENTI IN MATERIA DI CRITERI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE E DI NORMATIVE TECNICHE PER LE COSTRUZIONI NELLE ZONE SISMICHE' (G.U. N. 105 DEL 8.5.2003)", veniva fornita la seguente istruzione e raccomandazione, già a suo tempo condivise dalle Regioni :

"In tutti gli altri casi, incluse le opere strategiche e rilevanti, è data facoltà per altri 18 mesi [ora 24 mesi, n.d.r.] di scegliere quali norme tecniche e quale classificazione sismica utilizzare. Ovviamente per le zone classificate in modo più severo rispetto alla precedente zonazione è opportuno che le opere strategiche e rilevanti siano progettate tenendo conto della nuova classificazione sismica, e quindi con applicazione delle norme tecniche anche previgenti, al fine di non dover essere verificate nei prossimi 5 anni, in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 3..."

precisando inoltre:

"Il soggetto che decide se avvalersi di tale facoltà è chi presenta il progetto, quindi il proprietario o l'Amministrazione competente, che espliciterà questa volontà all'atto del deposito..."

In particolare, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 6 dell'ordinanza PCM n. 3379/2004 e di quanto sopra esposto, si è inoltre provveduto, mediante deliberazione della Giunta regionale n. 2329 del 22 novembre 2004, alla presa d'atto della proroga della scadenza del regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, terzo capoverso dell'ordinanza PCM n. 3274/2003, confermando altresì che, per tutta la durata di detto regime transitorio prorogato, la sopra indicata "facoltà", pur attenuata e guidata dall'espresso invito di opportunità sopra richiamata per le opere strategiche e rilevanti, debba intendersi riferita sia alla normativa tecnica che alla classificazione sismica.

Alla luce del combinato disposto delle norme sopra citate e stante l'interesse di tutte le Regioni coinvolte dall'attuazione delle ordinanze in oggetto, si ritiene opportuno che la Conferenza dei Presidenti, nella seduta straordinaria più prossima, confermi l'orientamento di non andare in contrasto con le disposizioni normative e interpretative precedenti (che hanno sempre mantenuto in parallelo la normativa tecnica e la classificazione sismica soprattutto con riguardo al periodo transitorio di cui all'art. 2, comma 2, terzo capoverso dell'ordinanza n. 3274/2003), anche per non porsi in contraddizione con l'interpretazione generale e condivisa dei vari soggetti pubblici.

Distinti saluti.

